

Dott. Galassi Vincenzo

Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Spec. In Tisiologia e Malattie Ap.to Respiratorio
Tecnico Competente in Acustica Ambientale- Reg. Lazio N° 354
Medico Competente Agenzia delle Entrate - Roma
Medico Competente Equitalia della Giustizia - Roma
Medico Competente Quartier Generale Guardia di Finanza
Medico Competente Carabinieri Sezione NAS Italia
Via Mirabella Eclano, 27 – 00132 Roma
Tel – 337798220- 3932136320

COVID-19

PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA



AZIENDA _____



Piano di sorveglianza sanitaria (PSS) del Medico Competente e Malattia Covid-19 Ambito non sanitario

PREMESSA

I luoghi di lavoro sono uno snodo cruciale nel contrasto al contagio ed i MC vi svolgono una funzione centrale. Il loro supporto ai lavoratori ed ai datori di lavoro è determinante nel progettare le misure preventive e nel contribuire a che la loro applicazione possa mantenersi integrale. Il contenimento della ricircolazione virale richiede anche uno scambio regolare di informazioni tra aziende ed autorità politica e sanitaria, così come tra MC, Medici di Medicina Generale e Dipartimenti di prevenzione. Auspichiamo che il flusso di queste comunicazioni sia regolato in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale. Al compito ora visto, che sarà centrale per lungo tempo, si accompagna la delicata gestione dei lavoratori cosiddetti “fragili” e la riattivazione delle attività di sorveglianza sanitaria, in condizioni di aumentata sicurezza per gli operatori e per i lavoratori. Nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione. È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera.

In tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia delle misure stesse.

Nello specifico, il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo pandemico. L'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

L'atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), obbligo in capo al datore di lavoro. Sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare lo stesso DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l'individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di idoneità.

In merito, si rileva che diversi interventi organizzativi che, già nell'ordinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti "fragili", a maggior ragione in questo periodo emergenziale, vanno a potenziare la loro portata in termini di efficacia. A tal proposito, si sottolinea come il lavoro "a distanza" ha rappresentato una modalità di organizzazione che ha permesso di lasciare in attività numerosi lavoratori contribuendo, allo stesso tempo, a contenere il contagio senza pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema, in particolare in alcuni settori. Anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno del lavoro a distanza sta assumendo, è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell'ottica di contribuire ad evitare l'isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.

INFORMAZIONE

L'Azienda attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in Azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.

Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati a specifici contesti produttivi, il lavoratore deve essere informato circa:

- ✓ l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
- ✓ l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- ✓ l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- ✓ l'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
 - mantenere la distanza di sicurezza;
 - rispettare il divieto di assembramento;
 - osservare le regole di igiene delle mani;
 - utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLA IMPLEMENTAZIONE E NEL MANTENIMENTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO

I protocolli di sicurezza anti-contagio hanno la duplice finalità di garantire adeguati livelli di protezione per i lavoratori e di scongiurare un nuovo arresto dell'azienda, a seguito della diffusione del contagio al suo interno. I MC hanno già ampiamente fatto esperienza e collaborato al recepimento aziendale del cosiddetto Protocollo condiviso [del 14/04/2020]; le indicazioni seguenti si limitano a riepilogarne i contenuti salienti. La riapertura delle attività produttive è programmata utilizzando uno strumento di valutazione appositamente predisposto dall'INAIL e basato sui parametri di esposizione, prossimità ed aggregazione. Le indicazioni fornite da INAIL devono essere contestualizzate nelle singole realtà produttive con il fondamentale contributo del MC che in molte situazioni rappresenta l'unica figura tecnica a supporto del datore di lavoro.

ATTIVITA' LAVORATIVA : RIPRESA E PROSECUZIONE

La fase di ripresa avviene prevedendo una fase di progettazione e di sperimentazione delle misure per la messa in sicurezza del luogo di lavoro. Essa necessita del rientro in azienda di un numero di lavoratori limitato e solo progressivamente crescente, in correlazione ad un riavvio selettivo di singoli reparti o funzioni aziendali.

- ✓ I lavoratori devono essere informati e formati sulle misure di prevenzione adottate in azienda e sulle corrette modalità di utilizzo e di smaltimento dei presidi di protezione. Fondamentale, inoltre, è la responsabilizzazione dei lavoratori, opportunamente informati, in merito all'obbligo di rimanere a casa in isolamento in caso di comparsa di sintomatologia sospetta e di contattare prontamente il medico di medicina generale e le autorità sanitarie. *Si raccomanda di effettuare informative multilingue in caso di presenza di lavoratori stranieri.*
- ✓ Appare necessario predisporre protocolli operativi per la gestione di casi sintomatici durante l'orario di lavoro e collaborare con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per la ricerca dei contatti di lavoratori sospetti o confermati COVID-19 positivi. Fondamentale la sanificazione degli ambienti frequentati dal caso sospetto o confermato.
- ✓ La riorganizzazione aziendale deve prevedere una rimodulazione delle turnazioni e dei livelli produttivi, con definizione di un numero massimo di persone nello stesso ambiente di lavoro favorendo orari di ingresso ed uscita scaglionati; il lavoro agile va considerato la modalità ordinaria dell'attività lavorativa ogni qualvolta possibile. Vanno limitati i contatti con i fornitori esterni e l'accesso ai visitatori ed utenti.
- ✓ Cardini delle misure di prevenzione sono il rispetto della distanza interpersonale massima possibile, un uso estensivo della mascherina chirurgica e il lavaggio frequente delle mani con acqua o soluzione alcolica.
- ✓ La necessità di lavorare ad una distanza inferiore ad un metro deve essere preliminarmente valutata, va considerata una modalità non ordinaria, impone l'uso degli strumenti di protezione e deve riguardare il numero strettamente necessario di lavoratori.

- ✓ Per le postazioni di lavoro di tipo impiegatizio è necessario ridurre al minimo la presenza degli operatori negli uffici comuni ed in maggior misura negli ambienti “call center” e per le modalità di lavoro “coworking”. È necessario limitare anche il numero di persone presenti alle riunioni ed ai corsi di formazione, prediligendo l’utilizzo di strumenti informatici (videoconferenze).
- ✓ Nel lavoro di tipo operativo è necessario valutare l’opportunità di modificare le postazioni, le linee di produzione e gli ambienti se caratterizzati da insufficiente distanziamento o da temperature non ottimali o, in considerazione della possibilità di formazione di aerosol, da elevata umidità o da calpestio bagnato.
- ✓ Va sempre posta attenzione, nell’analisi dei protocolli di sicurezza anti-contagio adottati dalle aziende, alla gestione degli spazi comuni (mense, aree fumatori e ristoro, spogliatoi, bagni, depositi, ascensori, montacarichi, ecc.) - Ove necessario vanno previste modalità sicure di raggiungimento del posto di lavoro e di ritorno presso l’abitazione.
- ✓ Particolare attenzione durante la formazione andrà posta alla possibilità che i presidi, se utilizzati scorrettamente, possano essere una fonte di infezione

Ricordiamo:

- ✓ l’inutilità di utilizzare mascherine e facciali mantenendo la barba;
- ✓ che la loro efficacia diminuisce con l’uso;
- ✓ il divieto di togliere questi presidi (p.e. fumo, bere, mangiare) senza sostituirli;
- ✓ la necessaria cura per evitare che le mani alla rimozione dei presidi si contaminino nel toccarne la parte anteriore;
- ✓ l’importanza dell’immediato smaltimento dei presidi da attuarsi con procedure corrette e con successivo lavaggio delle mani;
- ✓ che le mascherine non possono essere di tipo civile (di solo tessuto) ma di tipo medico, l’uso delle mascherine deve essere continuo durante l’attività di lavoro promiscua con altri lavoratori;
- ✓ che l’utilizzo dei guanti, ove necessari, non deve indurre ad attenuare la più rigorosa osservanza delle misure di igiene delle mani.
- ✓ Le mascherine, e gli eventuali altri strumenti di protezione individuale monouso necessari per il Covid-19 vanno raccolti separatamente in contenitori adeguati, ed inattivati ad es. con ipoclorito di sodio, prima dello smaltimento.
- ✓ Una particolare enfasi deve essere posta riguardo alle misure di aerazione periodica degli ambienti, di controllo dei ricambi d’aria e di verifica della salubrità dei sistemi di condizionamento dell’aria.
- ✓ L’utilizzo promiscuo di qualunque oggetto presente nell’ambiente di lavoro deve essere ridotto al minimo indispensabile, deve prevedere l’utilizzo di guanti e comportare l’igienizzazione dell’oggetto da parte dell’ultimo utilizzatore.
- ✓ Pulizia e disinfezione di apparecchiature, attrezzature e strumenti, deve essere affidata al lavoratore che le utilizza e deve essere eseguita a ogni fine o cambio turno.
- ✓ I lavoratori addetti alle pulizie vanno considerati a rischio aumentato di contagio e come tali protetti con gli appropriati DPI, differenziando la tipologia della protezione respiratoria a seconda delle attività (*sempre guanti e camice; FFP2 ed eventualmente visiera per gli addetti alla*

sanificazione e mascherina chirurgica per gli addetti alle pulizie; copricalzari negli ambienti che lo richiedono). L'uso della FFP2 andrà comunque previsto in caso di intervento di pulizia e sanificazione di ambienti ove ha soggiornato un soggetto Covid positivo.

La fase di prosecuzione richiede un continuo impegno di tutta la comunità aziendale affinché non si attenni l'attenzione alle misure di contrasto al contagio. Nella fase di prosecuzione:

- ✓ Occorreranno periodici interventi di formazione per la verifica della corretta adozione delle procedure progettate e dell'uso degli strumenti di protezione personale.
- ✓ Dovrà continuare la rigorosa osservanza di tutte le misure di protezione definite nella "fase di ripresa".
- ✓ Assetto definitivo delle competenze in merito alle persone "fragili"
La tutela delle persone "fragili", necessaria probabilmente per un periodo di tempo non breve, potrà essere garantita solo prolungandone l'astensione dal lavoro o individuando ambienti senza la presenza di altre persone.

I MC continueranno a non far mancare il loro sostegno ai lavoratori "fragili", ma è facilmente prevedibile che col passare del tempo le condizioni in cui questi potranno trovarsi, diverranno difficilmente sostenibili, spingendole a chiedere di ritornare al lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA

In merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria e a quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008 ed alle tipologie di visite mediche ivi incluse, si ritiene che esse debbano essere garantite purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (*Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO 27 febbraio 2020*).

In considerazione della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale "insieme di atti medici" e quindi relativi ad un approccio clinico completo nelle diverse fasi (*anamnesi, esame obiettivo, accertamenti strumentali e di laboratorio, monitoraggio biologico*) finalizzati alla valutazione diagnostica ed alla conseguente formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e, pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche "a distanza".

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI DI VISITE:

- ✓ Le aziende dovranno avere cura di evitare l'invio a visita di lavoratori con sintomi che possano essere riconducibili a Covid-19.
- ✓ L'arrivo dei lavoratori dovrà essere programmato in maniera da ottenere il necessario scaglionamento; prima dell'accesso all'ambulatorio i lavoratori dovranno praticare l'igiene delle mani ed indossare una mascherina medica.
- ✓ Negli ambulatori potranno essere presenti contemporaneamente un numero massimo di lavoratori che possa garantire distanze interpersonali di almeno due metri.

- ✓ Tutti i lavoratori che dovessero presentare sintomatologie sospette per Covid-19 saranno allontanati e invitati a contattare il Medico Curante.
- ✓ Manovre producenti droplet o aerosol (come alcool test o spirometria) saranno sempre differibili tranne casi particolari a giudizio del MC.

CRITERI IGIENICO-ORGANIZZATIVI

Ambulatorio:

- ambiente sufficientemente ampio da consentire un distanziamento maggiore dei 2 metri;
- presenza di igienizzanti;
- misure di disinfezione e sanificazione (comprendenti superfici e suppellettili, da ridurre all'essenziale);
- misure per i servizi igienici e previsione di servizi distinti per gli operatori;
- misure inerenti l'aerazione periodica;
- verifica della salubrità dei sistemi di ricircolo e di condizionamento dell'aria;
- gestione dei rifiuti come infetti di categoria B (UN3291);
- dispositivi di protezione per gli operatori;
- esecuzione di manovre che producono aerosol: almeno FFP2 senza valvola, visiera o occhiali, guanti, camice;
- negli altri casi: mascherina medica almeno di tipo II, guanti, camice.

In assenza dei requisiti igienico-organizzativi di cui sopra le visite mediche periodiche andranno differite e, ove assolutamente necessario e comunque per il periodo strettamente limitato a quello epidemico, potranno essere prese in considerazione modalità diverse che preveda comunque la imprescindibile interazione tra il medico ed il lavoratore.

In presenza dei requisiti igienico-organizzativi di cui sopra, le visite mediche potranno essere effettuate sia nei locali aziendali sia presso l'ambulatorio del MC. Si sconsiglia l'uso di ambulatori mobili.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

- ✓ visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- ✓ visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione dell'esito della

valutazione del rischio, valutazione a cui il medico competente deve partecipare attivamente; ciò assume particolare rilevanza nell'attuale periodo pandemico, in cui è necessario stabilire delle priorità.

- ✓ visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione;
- ✓ visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- ✓ visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- ✓ visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- ✓ visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione, il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia sulla base della valutazione dei rischi dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

- ✓ la visita medica periodica;
- ✓ la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;

Sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani.

Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., ci si attiene rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.

- ✓ Prima di recarsi ad effettuare la visita medica ed al termine della visita stessa, il lavoratore si deve lavare le mani rispettando le procedure previste;
- ✓ In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina);
- ✓ Nell'effettuare le visite mediche, il medico indossa maschera protettiva e visiera al fine di evitare il contagio;
- ✓ Dopo ogni visita, il medico procede alla sanificazione di tutto il materiale, non monouso, utilizzato per la visita del lavoratore.

- ✓ Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anche lievi è fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto è inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate, di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 112 e di non recarsi al pronto soccorso.
- ✓ Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, è differita l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa; un'adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Andrebbe altresì sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

Focalizzando l'attenzione sulla fase del rientro lavorativo in azienda, è essenziale anche richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”*

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, dell'eventuale variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV-2 quale:

- ✓ contatto con caso sospetto;
- ✓ inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario;
- ✓ riscontro di positività al tampone.

E' fondamentale richiamare il ruolo che il medico competente può svolgere per il *contact tracing* nella precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento e conseguentemente all'importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il medico competente può mettere in atto con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV-2.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

I test sierologici, secondo le indicazioni dell'OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa. Circa l'utilizzo dei test sierologici nell'ambito della sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale finalità. In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l'idoneità del singolo lavoratore.

GESTIONE DEI SOGGETTI/LAVORATORI FRAGILI

Il protocollo nazionale prevede che spetta al Medico Competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori; alla luce delle diverse interpretazioni e posizioni espresse in merito alla sostanziale criticità nell'applicazione della procedura prevista dal protocollo si ritiene che, a tal fine, il ruolo del medico competente nella gestione delle situazioni di fragilità sia in primo luogo quello di segnalare i soggetti che in relazione alle loro condizioni cliniche, qualora conosciute dal Medico competente, possano necessitare di una maggiore tutela, e secondariamente quello di supportare comunque il Datore di lavoro nel garantire adeguata informazione per la tutela dei lavoratori fragili.

Alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore suscettibilità (fragilità) nei confronti del SAR-CoV-2.

Alla ripresa delle attività lavorativa, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età (rif. *Documento Tecnico INAIL aprile 2020*);

In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore" fragilità" legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a

rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (*neoplasie maligne, malattie cardiovascolari, malattie croniche respiratorie, metaboliche/diabete, patologia renale cronica o epatica, malattie immunitarie*), attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

Il medico competente valuterà i lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile da parte loro l'uso corretto delle protezioni e l'osservanza di comportamenti preventivi (*distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.*) ,valuterà peraltro le lavoratrici in stato di gravidanza.

Per questi lavoratori possono essere necessarie ulteriori misure di tutela che in qualche caso possono anche prevedere la sospensione dell'attività lavorativa.

TUTELA DEI SOGGETTI/LAVORATORI FRAGILI

L'individuazione dei lavoratori fragili sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, potrà avvenire da parte del Medico Competente (MC) sia sulla base dei dati ricavabili dalla "cartella sanitaria e di rischio" sia sulla base di altra documentazione più dettagliata e aggiornata prodotta dal lavoratore. A questo fine, il lavoratore potrà richiedere al Medico di medicina generale (MMG) una relazione clinica di aggiornamento che sarà presa in considerazione dal Medico Competente.

- Una volta accertata la condizione di fragilità, il MC valuta la probabilità di esposizione al contagio connessa all'attività lavorativa specifica.
- Quando, a giudizio del MC, le due condizioni (*fragilità da una parte e probabilità di esposizione al contagio dall'altra*) configurassero una minaccia per la salute del lavoratore, il MC propone al Datore di Lavoro interventi organizzativi (*lavoro a distanza, modifica dell'orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un aumento della probabilità di esposizione, ecc.*) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive (*ad es. separazioni fisiche, protezioni respiratorie particolari, ecc.*). atte a tutelare il lavoratore "fragile".
- Nel caso in cui questi interventi non fossero praticabili, il MC redige una dichiarazione che il lavoratore potrà esibire al suo MMG per il rilascio della certificazione di malattia INPS.
- Nel caso di un lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria o sottoposto a sorveglianza periodica pluriennale che ritenga di trovarsi in una condizione di fragilità, lo stesso dovrà fare richiesta di visita straordinaria col MC in occasione della quale produrrà la documentazione sanitaria per certificare la sua fragilità.

PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI POSITIVITA' AI TEST

La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero 1500.

Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o meno o a provvedimento di quarantena cautelare.

Nel caso in cui venga comunicata all'azienda la positività di un proprio operatore, si procederà applicando i seguenti punti.

Le aziende appaltatrici devono comunicare qualsiasi caso di positività di lavoratori che hanno operato presso l'azienda committente. In questo caso, committente e appaltatore collaboreranno con l'autorità sanitaria.

- INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare precauzionalmente il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio; il lavoratore dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico.

Qualora questo non fosse possibile, l'operatore dovrà subito dotarsi di mascherina e recarsi all'interno di un locale chiuso precedentemente individuato, e l'azienda provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato, adottando tutte le precauzioni previste per gli interventi di sanificazione.

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima indossare maschera, visiera e guanti, presenti all'interno della cassetta di primo soccorso. Tutti i presidi utilizzati vanno poi chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento. Una volta terminato l'intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario.

- INDIVIDUAZIONE DI PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi quali febbre e tosse secca, si procederà immediatamente ad allontanare il lavoratore dal luogo di lavoro e gli verrà chiesto di recarsi immediatamente al proprio domicilio, dove dovrà contattare il proprio medico curante.

L'azienda comunica, immediatamente, il caso all'autorità sanitaria competente e si mette a loro disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. L'azienda procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dall'autorità stessa.

Le autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l'autorità contatterà l'azienda, eventualmente anche il medico competente, per definire le misure quali l'indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell'attività, sanificazione straordinaria ecc.

L'azienda provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall'autorità, tra cui l'eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva.

- MISURE IMMEDIATE DI INTERVENTO

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, l'azienda adotta i seguenti interventi precauzionali:

- ✓ Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;
- ✓ Interdizione, fino all'avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c, fatto salvo le aree di transito;
- ✓ Immediata sanificazione di, in questo ordine cronologico:
 - Delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, porte, servizi igienici, ascensori;
 - Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese le attrezzature di lavoro;
 - Area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori automatici, frigo, forno ecc.).

La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020. Per ottenere questo, l'azienda invia all'impresa di pulizie una richiesta di intervento in base al modello allegato.

- RIENTRO DI PERSONA RISULTATA POSITIVA

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (*anche fino al 20-30% della funzione polmonare*) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19, per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica, prevista dall'art.41, c. 2 *lett. e-ter* del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Inoltre si richiama l'attenzione che deve essere posta nell'evitare lo stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID-19 e che rientrano nell'ambiente di lavoro.

Il ritorno in azienda una persona risultata positiva deve essere preceduto da una preventiva comunicazione da cui risulti l'avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie territoriali.

Se l'assenza dal lavoro per la quarantena ha superato i 60 giorni, il lavoratore verrà sottoposto a visita medica di rientro.

COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L'AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLA PROCEDURA


Viene costituito un Comitato finalizzato all'applicazione e verifica delle regole previste all'interno di questa procedura. Il comitato è composto da responsabili delle principali funzionali aziendali presenti presso la specifica unità produttiva e dalle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

Il comitato viene costituito mediante il verbale allegato alla presente. In fase di costituzione, viene definito il presidente, nella figura del responsabile di sede, e il segretario, nella figura del responsabile risorse umane della sede.

Le attività del comitato sono:

- Analisi dettagliata della presente procedura e richiesta di eventuali aggiornamenti;
- Analisi dettagliata delle condizioni presenti nella sede al momento e individuazione delle misure da mettere in atto per colmare il gap. Questo può essere fatto usando una checklist.
- Adozione, nel limite delle proprie funzioni, degli interventi necessari volti ad eliminare il gap di cui al punto 2;
- Interfaccia preferenziale per i lavoratori della sede, circa dubbi o preoccupazioni in merito alla condizione in corso;
- Verifica del mantenimento delle condizioni di rispetto delle procedure mediante compilazione, giornaliera, della checklist, aggiungendo, qualsiasi indicazione utile al miglioramento del sistema di prevenzione del contagio;
- Richiesta di intervento, per le funzioni non di competenza della sede, all'organo centrale.

Alle riunioni di comitato si applicano le regole previste all'interno della procedura, finalizzate alla riduzione del rischio da contagio.


Medico Competente
DOTT.VINCENZO GALASSI

Lista di controllo per la verifica delle condizioni minime di sicurezza per l'esecuzione della Sorveglianza Sanitaria ex art. 41 D. Lgs. 81/08 durante l'emergenza da epidemia Covid-19

Premessa

La presente lista di controllo vuole rappresentare solamente un'indicazione per le verifiche in epigrafe effettuate dal MC, senza la pretesa di essere esaustiva e senza in alcun modo voler condizionare le modalità di esecuzione delle stesse.

Società, Unità Produttiva, Sede di _____

1. Locali dove eseguire le visite

Requisito		SÌ	NO	Note
1.1	HANNO UNA SUPERFICIE DI ALMENO 12 M ² ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DIMENSIONI PIÙ PICCOLE NON PERMETTONO DISTANZE ADEGUATE DI SICUREZZA DURANTE I COLLOQUI
1.2	VI È UN RAPPORTO AERO-ILLUMINANTE DI ALMENO 1/8?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	È NECESSARIO AVERE LA POSSIBILITÀ DI AERARE FREQUENTEMENTE IL LOCALE TRAMITE APERTURE NATURALI. SI CONSIDERI CHE CON IL RAPPORTO 1/8 È NECESSARIA UNA APERTURA NATURALE, AL NETTO DEGLI INFISSI DI 1,5 M ² PER 12 M ² DI SUPERFICIE, CIRCA 2 M ² PER 16 M ² DI SUPERFICIE. SCONSIGLIATI PER QUESTO MOTIVO LOCALI IN SEMINTERRATI O SOTTERRANEI
1.3	IL LOCALE È DOTATO DI UN LAVABO CON ACQUA CORRENTE CALDA E FREDDA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POSSIBILITÀ PER IL MEDICO DI LAVARSI LE MANI AD OGNI PAZIENTE
1.4	VI È UN DISPENSER CON SAPONE SANIFICANTE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IN GENERE SONO IN POLIETILENE O IN POLIPROPILENE TNT. QUESTI ULTIMI SONO MOLTO PIÙ ROBUSTI E TRASPIRANTI, MA ANCHE MOLTO PIÙ COSTOSI
1.5	VI SONO SERVIZI IGIENICI DEDICATI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	È UNA PRESCRIZIONE NORMATIVA PER GLI STUDI MEDICI E GLI AMBULATORI IN GENERE, PER EVITARE AL MEDICO E AI PAZIENTI DI ATTRAVERSARE SPAZI PROMISCUI CON LUNGHE PERCORRENZE
1.6	IN CARENZA, I SERVIZI SONO ALMENO ADIACENTI AL LOCALE VISITE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VEDI SOPRA

1.7	VI È IL LETTINO MEDICO CON ROTOLO DI CARTA E RELATIVO PORTAROTOLO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NECESSITÀ ASSOLUTA DI CAMBIARE LA SUPERFICIE DI CONTATTO AD OGNI PAZIENTE. IL PORTAROTOLO È INDISPENSABILE PERCHÉ IN ASSENZA LA CARTA FACILMENTE SI IMBRATTA O VIENE IN CONTATTO CON SUPERFICI POTENZIALMENTE INFETTE
1.8	I LOCALI SONO RAGIONEVOLMENTE VICINI ALL'ENTRATA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LA DISTANZA D PERCORRERE NON DOVREBBE SUPERARE I 30 METRI, SEMPRE PER EVITARE ANCHE AI LAVORATORI PERCORSI PROLUNGATI E PROMISCUI
1.9	ESISTE UNA SALA DI ATTESA DI DIMENSIONI ADEGUATE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	È SEMPRE UN REQUISITO RICHIESTO PER GLI STUDI MEDICI E GLI AMBULATORI. PER DIMENSIONI ADEGUATE SI INTENDE CHE VI È LA POSSIBILITÀ DI MANTENERE UNA DISTANZA DI PIENA SICUREZZA (1 METRO) TRA CHI VI SOGGIORNA. A TITOLO ORIENTATIVO SI CONSIDERI ALMENO 2,5 M ² A PERSONA CON UN MINIMO DI 10 M ²
1.10	IN CARENZA ESISTE UN LOCALE ATTIGUO DI DIMENSIONI ADEGUATE CHE PUÒ ESSERE ADIBITO A SALA DI ATTESA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.11	SI HA CERTEZZA CHE LE MISURE DI SANIFICAZIONE PREVISTE SIANO ATTUATE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DEVE ESSERE GARANTITA UNA ACCURATA PULIZIA DELLA SALA VISITE E DELLA SALA DI ATTESA, COMPRESSE TUTTE LE SUPERFICI DI APPOGGIO PRESENTI, IL LETTINO, L'EVENTUALE STRUMENTAZIONE MEDICA PRESENTE, ARREDI E SUPPELLETTILI, SERRAMENTI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE MANIGLIE DI PORTE E FINESTRE CON ADEGUATI PRODOTTI DISINFETTANTI (SPECIFICHE OMS: SOLUZIONE IDROALCOLICA 60-70%, IPOCLORITO DI SODIO 1%), SIA PRIMA CHE DOPO LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE MEDICHE
1.12	IL MC HA A DISPOSIZIONE MATERIALE DISINFETTANTE PER LE EMERGENZE E DA UTILIZZARE TRA UN PAZIENTE E L'ALTRO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PREFERIBILI SALVIETTE MONOUSO DISINFETTANTI, IN ALTERNATIVA DISINFETTANTI SPRAY O, DA ULTIMO, GARZE E FLACONI. LE CARATTERISTICHE SONO QUELLE OMS DI CUI SOPRA

2. DPI

Requisito		SÌ	NO	Note
2.1	IL MC HA DISPOSIZIONE FILTRANTI FACCIALI FP2 o FP3 o EQUIVALENTI (N95 o N99)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DPI RICHIESTI PER GLI OPERATORI SANITARI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ SANITARIE. I DPI MARCATI NR DEVONO ESSERE CAMBIATI A OGNI SEDUTA DI VISITE (ALMENO 2 MASCHERINE CON UNA GIORNATA INTERVALLATA DALLA PAUSA PRANZO), I FILTRANTI MARCHIATI R POSSONO ESSERE UTILIZZATI SINO A 5 SEDUTE DI VISITE

2.2	IL MC HA A DISPOSIZIONE VISIERA FACCIALE O OCCHIALI A MASCHERA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IN GENERE LA VISIERA È PIÙ COMODA DA PORTARE; GLI OCCHIALI A MASCHERA OLTRE A ESSERE PIÙ FATICOSI NON POSSONO ESSERE INDOSSATI DA CHI PORTA OCCHIALI DA VISTA; LA VISIERA FACCIALE È IN DOTAZIONE AD OGNI CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO EX D.M. 388/03
2.3	IL MC HA A DISPOSIZIONE UN NUMERO ADEGUATO DI GUANTI MONOUSO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SONO IDONEI DIVERSI TIPI DI GUANTI, I MIGLIORI SONO IN NITRILE, MA VANNO BENE ANCHE QUELLI IN VINILE O IN LATTICE. QUESTI ULTIMI POSSONO TUTTAVIA DARE ALLERGIE DA CONTATTO, ANCHE SEVERE. I GUANTI SONO RIGOROSAMENTE MONOUSO A PERDERE, È QUINDI IMPORTANTE CHE IL MC NE ABBA IN DISPONIBILITÀ UN BUON NUMERO. IL GUANTO DOVREBBE ESSERE CAMBIATO OGNI VOLTA CHE SI HA UN CONTATTO DIRETTO CON IL PAZIENTE (IN PRATICA OGNI PAZIENTE SI ESEGUE L'ESAME OBIETTIVO), SE SI ROMPE O SI IMBRATTA
2.4	IL MC HA A DISPOSIZIONE CAMICI MONOUSO A PERDERE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IN GENERE SONO IN POLIETILENE O IN POLIPROPILENE TNT. QUESTI ULTIMI SONO MOLTO PIÙ ROBUSTI E TRASPIRANTI, MA ANCHE MOLTO PIÙ COSTOSI
2.5	ESISTE UNA PROCEDURA E UN APPOSITO CONTENITORE PER LO SMALTIMENTO DEI DPI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I RIFIUTI DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTI SPECIALI SANITARI POTENZIALMENTE INFETTI

3. Disposizioni normative

Requisito		SÌ	NO	Note
3.1	ESISTONO NORMATIVE LOCALI, REGIONALI O ASL RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PURTROPPO ESISTONO DISPOSIZIONI DIVERSE, DISTRIBUITE "A MACCHIA DI LEOPARDO". PER LO PIÙ, QUELLE ATTUALMENTE NOTE SONO IN LINEA CON LE INDICAZIONI DATE, OCCORRE PERÒ VERIFICARE SE VI SIANO DISPOSIZIONI DIVERSE E/O OSTATIVE.
3.2.	SE SÌ SONO IN LINEA CON LE INDICAZIONI DATE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	SONO, AL CONTRARIO, IN CONTRASTO CON LE INDICAZIONI DATE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	DANNO ULTERIORI E DIVERSE DISPOSIZIONI? QUALI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Altre osservazioni

Luogo e data

Firma

Comunicazione degli esiti della verifica delle condizioni minime di sicurezza per l'esecuzione della Sorveglianza Sanitaria ex art. 41 D. Lgs. 81/08 durante l'emergenza da epidemia COVID-19

Su carta intestata

Spett. _____

alla c.a. _____ *in qualità di Datore di Lavoro* (in alternativa riportare nome e qualifica del referente indicato)

Io sottoscritto Dott.ssa / Dott. _____

Medico Competente della società in epigrafe comunico quanto segue:

La Sorveglianza Sanitaria può essere effettuata nelle sedi di _____

che posseggono i requisiti per soddisfare le condizioni minime di sicurezza, come da lista di controllo allegata (*in alternativa citare altri strumenti utilizzati per la verifica*).

La Sorveglianza Sanitaria può essere effettuata solo con modalità telematiche in quanto le sedi valutate NON hanno i requisiti per soddisfare le condizioni minime di sicurezza, come da lista di controllo allegata (*in alternativa citare altri strumenti utilizzati per la verifica*).

La Sorveglianza Sanitaria deve essere ulteriormente differita in quanto le sedi valutate NON hanno i requisiti per soddisfare le condizioni minime di sicurezza, come da lista di controllo allegata (*in alternativa citare altri strumenti utilizzati per la verifica*) e non ritengo praticabile la modalità telematica (*riportare motivazioni*).

(eventuali altre osservazioni)

Luogo e data

Firma

Modulistica

Su carta intestata datore di lavoro

Lettera accompagnamento contatti

Gentile Signora, gentile Signore,

come sarà già stato avvertito, Lei è stato identificato come persona che ha avuto un contatto diretto e stretto con un Collega risultato positivo al coronavirus SARS-CoV-2.

Se ha già ricevuto comunicazioni dalle Autorità sanitarie le segua strettamente e cestini questa comunicazione.

Non deve eccessivamente preoccuparsi: solo una piccola parte di contatti contrae la malattia, e questi nella stragrande maggioranza dei casi la contraggono in forme lievi o del tutto asintomatiche.

Le Autorità pubbliche hanno disposto alcune misure di prevenzione per cercare di limitare il più possibile il contagio, misure che La coinvolgono e a cui deve obbligatoriamente adeguarsi.

Certamente queste misure costituiscono un sacrificio considerevole, ma tutta la Comunità confida nel Suo senso di responsabilità nell'adottarle strettamente, unico modo per cercare di contenere l'epidemia.

Negli allegati troverà quindi le indicazioni su come comportarsi.

Non esiti a scrivere o chiamare per ogni ulteriore chiarimento necessario (*inserire indirizzo e-mail o/e n° telefono*).

Se ha dubbi su come comportarsi per l'assenza dal lavoro o altre questioni concernenti il Suo rapporto di lavoro contatti _____ (*inserire nominativo e indirizzo e-mail o/e n° telefono*)

Cordiali saluti

Luogo e data

Firma

Norme comportamentali per i contatti con persone risultate positive al coronavirus SARS-CoV-2

Le Autorità Sanitarie, al fine di limitare il più possibile il contagio e visto lo stato di emergenza in corso, hanno indicato una serie di misure che le persone che sono state in contatto con un caso positivo al coronavirus SARS-CoV-2 devono obbligatoriamente osservare. Il senso di responsabilità nel rispetto stretto di queste misure potrà dare un contributo importante a limitare il contagio.

Le misure sono:

1. Periodo di isolamento in sorveglianza attiva di 14 giorni

Rimanere in isolamento a casa propria per almeno 14 giorni da quando si ha avuto il contatto con il caso positivo.

Non bisogna uscire di casa se non per motivi di assoluta emergenza.

Eliminare i contatti sociali se non strettamente indispensabili (amici, parenti non conviventi, sconosciuti, etc.).

Limitare al massimo i contatti con i propri conviventi, stando in una stanza separata e utilizzando un bagno solo per sé, se disponibili.

2. Controllo dei sintomi

Misurare la febbre 2 volte al giorno (per esempio a metà mattina e metà pomeriggio)

Monitorare i sintomi tipici dell'infezione:

- febbre superiore a 37,5°
- tosse secca
- mal di gola
- raffreddore
- diminuzione o perdita dell'olfatto (percezione degli odori)
- diminuzione o perdita del gusto (percezione dei sapori)
- difficoltà respiratorie (fame d'aria, asma, affanno, respiro frequente e rumoroso, etc.)

In caso di comparsa di sintomi NON GRAVI:

- contattare il proprio Medico di Medicina Generale
- informare il Medico Competente dell'azienda
- prolungare l'isolamento per ulteriori 14 giorni dalla data di inizio dei sintomi
- aumentare ulteriormente il grado di isolamento, riducendo tutti i contatti al minimo indispensabile

In caso di comparsa di sintomi GRAVI (ad es. difficoltà respiratoria), oltre alle misure di cui sopra, chiamare il 112.

3. Misure igieniche generali

Vanno rinforzate le misure igieniche già indicate per tutta la popolazione:

- lavarsi frequentemente le mani, possibilmente con detergenti disinfettanti (soluzioni alcoliche al 60%)
- disinfettare frequentemente le superfici con cui si viene a contatto con una soluzione di ipoclorito di sodio superiore al 1% (candeggina) o altri disinfettanti di uso comune.
- utilizzare una mascherina chirurgica e dei guanti monouso a protezione a difesa dei conviventi

Si allega un opuscolo del Ministero della Salute che ricorda le norme di cui sopra.

Luogo e data

Firma

AUTOCERTIFICAZIONE del lavoratore da compilare al termine del periodo di isolamento o quarantena

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ () il ___/___/_____
residente a _____ () in Via/Piazza _____ CAP _____
Mansione _____ Azienda _____
essendo stato/a sottoposto/a

quarantena con sorveglianza attiva in seguito ad un potenziale contatto stretto con un caso sospetto/accertato di COVID-19

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dopo aver soggiornato in aree a rischio di infezione COVID-19

permanenza domiciliare specificamente disposta da parte dell'Azienda a titolo precauzionale

per il periodo da ___/___/____ a ___/___/_____

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere attualmente in possesso dei seguenti requisiti necessari al rientro al lavoro (ai sensi del DPCM 4 marzo 2020 e Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 20/02/2020):

- assenza di sintomi simil-influenzali quali
- temperatura superiore a 37,5°C
- assenza o diminuzione del gusto (percezione dei sapori di cibi o bevande)
- assenza o diminuzione dell'olfatto (percezione degli odori)
- mal di gola
- tosse
- raffreddore o rinite (naso che cola, naso chiuso)
- congiuntivite (senso di bruciore e arrossamento agli occhi, monolaterale o bilaterale)
- disturbi respiratori (fame d'aria, asma, respiro affannoso, respiro superficiale e molto frequente, respiro scarso, etc.)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver scrupolosamente osservato le disposizioni di quarantena o isolamento di cui sopra e quindi di non avere avuto contatti stretti con casi sospetti/accertati di positività a COVID-19 e che nessuno dei propri familiari o altre persone conviventi lavorano presso strutture sanitarie o assistenziali che ospitano pazienti affetti da COVID-19.

Dichiara di essere stato informato/a dal Datore di Lavoro tramite il preposto incaricato delle procedure aziendali in atto e delle misure igieniche da seguire per il contenimento del rischio da epidemia COVID-19.

Luogo e data

Firma

DICHIARAZIONE PER SVOLGIMENTO/RIPRESA ATTIVITA' LAVORATIVA

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____,
residente in _____ Via _____, alle dipendenze
della Ditta _____ con sede operativa in _____
via _____ presso la quale svolge la mansione di _____
_____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a **conoscenza delle misure di contenimento del contagio** di cui al combinato disposto dell'**art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020** concernenti **lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena** e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;**
- di essere, alla data odierna, in buono stato di salute ed in particolare di non accusare alcun sintomo, né in forma singola né associata, tra quelli noti come riconducibili al virus COVID-19 (febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie), né di averli percepiti negli ultimi 14 giorni;
- di non convivere, né di essere stato a contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al virus COVID-19 ovvero che presentassero o dichiarassero di percepire sintomatologie riconducibili al virus COVID-19.

Il Datore di Lavoro, preso atto delle dichiarazioni esposte, conferma che il Sig. _____, **può essere ammesso al lavoro**, in quanto autodichiaratosi asintomatico per COVID-19 ed in assenza delle condizioni sopra elencate, nonché in condizioni soggettive di salute, compatibili con le attività lavorative da svolgere.

Per quanto concerne le modalità operative di accesso nelle sedi di lavoro, ed all'utilizzo delle attrezzature/protezioni da lavoro, si rimanda a quanto indicato all'interno delle procedure contenute nel DVR o allegate ad esso.

Restano valide le prescrizioni/limitazioni del giudizio di idoneità in corso di validità.

Lavoratori fragili (esempio: patologie croniche dell'apparato respiratorio, condizioni di immunosoppressione, patologie cardiache croniche gravi, compromissione della funzionalità renale, patologie oncologiche in atto, recenti ospedalizzazioni etc)

Tutti i lavoratori fragili dovranno attenersi a quanto sotto riportato.

I lavoratori fragili dovranno comunicarlo al medico competente utilizzando il seguente email vincenzogalassi06.covid19@gmail.com.

Per quanto riguarda i lavoratori fragili il Datore di Lavoro, in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Medico Competente, informa il lavoratore, ove questi si consideri in situazioni di particolare fragilità, di dover farsi parte attiva nel segnalare tale stato al Medico Competente.

Il M.C. richiede al lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di particolare fragilità. Va chiarito che può essere accettata a tal fine unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.

Data _____

Il Datore di Lavoro

Il lavoratore